

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025**  
**582/2025/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL PRIMO AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE  
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DEL METODO  
TARIFFARIO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO MTI-4**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367<sup>a</sup> riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), del 16 dicembre 2020;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), del 27 novembre 2024;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR);
- la decisione di esecuzione del Consiglio del 25 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce";

- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2015)120 final, recante “Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2025)280 final, recante “Strategia europea sulla resilienza idrica”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, come convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74 (di seguito: decreto-legge 44/23) e, in particolare, l'articolo 23;
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (di seguito: decreto-legge 153/24), recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” come convertito nella legge 13 dicembre 2024, n. 191, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e) (che ha esplicitato il “riuso delle acque reflue” tra i servizi che costituiscono il servizio idrico integrato);
- il “Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 2025;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele

- a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” e, in particolare, il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/IDR, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/COM in tema di comunicazioni di esito del procedimento” (di seguito: deliberazione 106/2022/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
  - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 570/2024/R/IDR, recante “Individuazione del mix teorico di acquisto per la definizione del costo di riferimento dell’energia elettrica ai fini del calcolo dei conguagli afferenti all’energia elettrica per l’annualità 2027, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Idrico MTI-4” (di seguito: deliberazione 570/2024/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla

- costruzione dell'indicatore di resilienza idrica”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 225/2025/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), per le annualità 2022-2023. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 225/2025/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2025, 277/2025/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2022-2023. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 277/2025/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2025, 347/2025/R/IDR, recante “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2025/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 424/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 424/2025/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 425/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 425/2025/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 426/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: deliberazione 426/2025/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 28 ottobre 2025, 469/2025/R/IDR, recante “Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 28 ottobre 2025, 470/2025/R/IDR, recante “Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 28 ottobre 2025, 471/2025/R/IDR, recante “Orientamenti per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: documento per la consultazione 471/2025/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM, recante “Verifica dell’attivazione del meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale, per l’anno 2026” (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR, recante “Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 579/2025/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante “Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, all’uopo precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06 dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità*”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
  - “*definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)*” (lett. c);
  - “*predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)*” (lett. d);
  - “*approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)*” (lett. f);
- in materia di tariffa dei servizi idrici, all’Autorità - con il comma 2-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23 - è stato da ultimo attribuito il compito di determinare “*la tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (...) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012*”, e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11

dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11) prevede, tra l'altro, che:

- la società per azioni denominata Acque del Sud S.p.A. sia costituita dal 1 gennaio 2024;
- *“a decorrere dalla data di costituzione [siano] trasferite alla società Acque del Sud S.p.A. le funzioni del soppresso Ente [per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)] di cui al comma 10 [dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11], con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori (...)”, con la precisazione che “tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud S.p.A. e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente”.*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
  - restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che – alla luce di tali presupposti – gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*;
  - *“le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”*, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
  - sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2);
  - sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono, tra l'altro, resi accessibili gli atti e gli indicatori di cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

**CONSIDERATO CHE:**

- più di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 novembre 2025, n. 16, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
  - *“il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario:*
    - a) *garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;*
    - b) *escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari;*
    - c) *tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero”;*
  - *“l'equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all'operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
  - un consolidamento delle regole previgenti in grado di: *i)* favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica, con il quale è stato tra l'altro introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato “M0 – Resilienza idrica”, volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile); *ii)* promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
  - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei

contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i)* limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii)* ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii)* mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;

- un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che – alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento – consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
- un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
- alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
- alle misure regolatorie sopra richiamate, in un quadro di coerenza con le stesse, si è affiancata la recente previsione di un nuovo strumento finanziario volto a facilitare gli investimenti infrastrutturali nel settore idrico, prospettato nella "*Proposta di revisione del PNRR in attuazione della Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025*" della Cabina di regia PNRR del 26 settembre 2025, poi definitivamente approvata con decisione esecutiva (UE) del Consiglio del 25 novembre 2025; in particolare, si fa riferimento a un "*Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche*" (per 1 miliardo di euro), destinato a "*coprire il deficit di finanziamento dei progetti infrastrutturali nel settore della gestione delle risorse idriche*", anche precisando che "*la struttura delle sovvenzioni incentiva la razionalizzazione e l'aggregazione dei fornitori di servizi idrici istituendo un meccanismo di ricompensa*". Si prevede di addivenire alle convenzioni di sovvenzione con i beneficiari finali entro il secondo trimestre 2026.

**CONSIDERATO CHE:**

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
  - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
  - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ha disposto che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, ha previsto, in particolare, che:
  - la determinazione delle tariffe per l’anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
  - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga:
    - i. in sede di prima approvazione, considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2023 o, in mancanza, quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
    - ii. in sede di aggiornamento biennale di cui all’articolo 6 della medesima deliberazione 639/2023/R/IDR, sulla base di un riallineamento delle componenti ai dati di bilancio dell’anno ( $a - 2$ );

- peraltro, in attuazione dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/11, come innovato dal comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23, con la richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR l'Autorità – nell'individuare i criteri per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A., in coerenza con quanto stabilito dal d.P.C.M. 20 luglio 2012 – ha disposto che:
  - ai fini delle determinazioni tariffarie della richiamata società Acque del Sud S.p.A., trovino applicazione le regole associabili allo *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 del MTI-4 (comma 4.3);
  - in sede di prima determinazione tariffaria, il piano economico-finanziario sia elaborato sulla base delle migliori stime disponibili dei costi del servizio, mentre, a partire dal 2026, nell'ambito del primo aggiornamento biennale, le componenti di costo verranno aggiornate con i dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno ( $a - 2$ ) (comma 7.2).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, nel menzionato articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che, entro il 30 aprile 2026 (con riguardo al primo aggiornamento biennale) ed entro il 30 aprile 2028 (con riguardo al secondo aggiornamento biennale), l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
  - sulla base dei dati aggiornati ai sensi del citato comma 5.2, determina con proprio atto deliberativo il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029;
  - ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
    - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al piano delle opere strategiche;
    - ii. il piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ ) come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2026-2027 e per il biennio 2028-2029;
    - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ );
    - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- la medesima deliberazione 639/2023/R/IDR, al comma 6.3, ha previsto, in particolare, che ove il sopra citato termine del 30 aprile 2026 (con riguardo al primo aggiornamento biennale) decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e ne dia comunicazione all'Autorità;
- il richiamato articolo 6 della deliberazione in parola ha, altresì, rinviato a successivi provvedimenti dell'Autorità l'individuazione di ulteriori indicazioni metodologiche

- ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria;
- inoltre, la deliberazione 639/2023/R/IDR, con riferimento alla società Acque del Sud S.p.A., ha disposto, al comma 7.3, che i dati e gli atti che compongono il relativo aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria siano curati da un soggetto (individuato dagli organismi territorialmente competenti) che presenti profili di terzietà rispetto al gestore, e che siano dallo stesso trasmessi all'Autorità nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'articolo 6 del medesimo provvedimento.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR rinvia a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
  - i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi (comma 7.3 del MTI-4);
  - i deflatori degli investimenti fissi lordi (comma 7.5 del MTI-4);
  - ai fini del calcolo della componente a conguaglio dei costi di energia elettrica, il costo di riferimento  $Benchmark_{EE}^{a-2}$  che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno  $(a - 2)$ , relativi a un *mix* teorico di acquisto e definito “*ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, (...) tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi e, ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, rispettivamente pari al 90% e al 10%. Per gli anni a seguire, i pesi da attribuire ai prezzi unitari fissi e ai prezzi unitari variabili sono definiti con successivi provvedimenti*” (comma 28.1 del MTI-4 come riformulato ai sensi del punto 2 della deliberazione 570/2024/R/IDR);
- inoltre, l'Autorità ha esplicitato che:
  - il tasso di inflazione atteso,  $r_{pi}$ , è pari a 2,7%, “*fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti*” (comma 4.3 del MTI-4);
  - ai fini del calcolo degli oneri finanziari e fiscali, “*in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$* ” (comma 12.3 del MTI-4);
  - ai fini della determinazione della componente a copertura dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, “*in sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro  $z$  di cui al comma 24.2, nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione dell'istanza di cui al comma 24.3, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all'attività di asseverazione - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dal comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR*” (comma 24.4 del MTI-4);
  - con riguardo ai criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, le risorse in parola sono destinate al sostegno di apposite incentivazioni che, per il biennio 2024-2025, sono indicate

all'articolo 37 del MTI-4, mentre, per gli anni successivi, le stesse “*saranno definite in sede di adozione dei criteri per gli aggiornamenti biennali delle predisposizioni tariffarie anche valutando l'avvio di specifici progetti pilota focalizzati su soluzioni innovative di digitalizzazione che potrebbero agevolare un monitoraggio continuo dello sviluppo e dell'operatività delle infrastrutture servite*”;

- peraltro, dal corredo di dati e atti costituenti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, trasmesse all'Autorità ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, sono emerse talune evidenze che suggeriscono l'opportunità di valutare l'introduzione di accorgimenti su specifici aspetti al fine di favorire ulteriormente l'efficientamento dei costi operativi di natura endogena (anche in un'ottica di sostenibilità sociale della tariffa, preservando le misure di sostegno ai nuovi processi di aggregazione gestionale) e la piena operatività dei gestori unici di recente costituzione (rafforzando le misure per la sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 347/2025/R/IDR è stato definito lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, nell'ambito del quale sono stati, tra l'altro, disciplinati i criteri per la determinazione del valore dell'affidamento, nonché per la formulazione e la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, affinché le stesse siano coerenti con le previsioni regolatorie in materia di qualità e di tariffa;
- alla luce della necessità di garantire un efficace coordinamento tra la regolazione tariffaria *pro tempore* vigente e lo schema tipo del bando di gara, il provvedimento da ultimo citato ha previsto che la disciplina dei documenti di gara trovi compimento in vigenza della metodologia tariffaria per il quarto periodo e dei successivi aggiornamenti adottati dall'Autorità;
- inoltre, è stato disposto che sia cura dell'Ente di governo dell'ambito, in sede di approvazione degli atti di propria competenza, ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente, il coordinamento tra gli esiti della procedura di gara e i valori computati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 426/2025/R/IDR, l'Autorità, con il documento per la consultazione 471/2025/R/IDR, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'annualità 2026;
- nel citato documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti

in merito:

- alle modalità di aggiornamento delle determinazioni già adottate per le annualità successive al 2025, alla luce della riquantificazione di taluni parametri e dei dati di bilancio dell'anno ( $a - 2$ ), in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- agli interventi volti a preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi e a favorire ulteriormente l'efficientamento dei costi operativi di natura endogena;
- all'introduzione di accorgimenti per accompagnare i processi tesi a una razionalizzazione della *governance* di settore e alla piena operatività dei gestori unici di recente costituzione;
- al consolidamento delle misure di incentivazione volte a favorire la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*;
- alle procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche alla luce degli adeguamenti della regolazione della qualità contrattuale e tecnica da adottare nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni 424/2025/R/IDR e 425/2025/R/IDR;
- alle misure per assicurare l'opportuno coordinamento tra la regolazione tariffaria e la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR, che trova applicazione alle procedure ad evidenza pubblica avviate dal 1 gennaio 2026;
- in risposta al documento per la consultazione 471/2025/R/IDR sono pervenuti 19 contributi da parte degli Enti di governo dell'ambito e della loro associazione, dei gestori e di loro associazioni e raggruppamenti, nonché di società di consulenza specializzate;
- le risposte ricevute hanno evidenziato una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur fornendo spunti di approfondimento e proposte; in particolare sono stati rappresentati:
  - condivisione in merito all'orientamento di differire il termine (fissato al 30 aprile 2026 dalla deliberazione 639/2023/R/IDR) per la trasmissione del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, sebbene molti dei rispondenti abbiano avanzato la proposta di posticiparlo anche oltre il termine del 30 giugno 2026 prospettato in consultazione, in modo da consentire un lasso temporale più ampio per l'elaborazione del programma degli interventi sulla base delle informazioni risultanti dalle raccolte dei dati ai sensi della RQTI e della RQSII;
  - piena condivisione delle misure che l'Autorità intende adottare per il coordinamento tra il MTI-4 e la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR, ritenendo detto coordinamento necessario per garantire, anche a tutela dell'utente finale, trasparenza e coerenza regolatoria tra gli impegni assunti dal gestore in sede di gara e la manovra tariffaria;
  - favore rispetto all'orientamento illustrato con riferimento alla riclassificazione, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo, della quota di oneri connessa ai cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori, ritenendo la misura adeguata a rafforzare la logica di efficientamento sottesa al

metodo tariffario. Al riguardo – peraltro in linea con quanto prospettato in consultazione – è stata evidenziata l’opportunità di esplicitare nel provvedimento finale che la riclassificazione tra i costi endogeni degli oneri in precedenza qualificati in variazioni sistemiche sia limitata ai soli costi di natura ricorrente e di prevedere che, in presenza di  $Op^{new,a}$  generati nel vigente periodo regolatorio, la ricollocazione degli  $Op^{new,a}$  pregressi nell’ambito degli  $Opex_{end}^a$  non comporti modifiche dello schema regolatorio già attribuito;

- condivisione delle modalità enucleate ai fini della valorizzazione dei costi operativi conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la dovuta capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze nella proprietà e nella gestione delle opere medesime. Al riguardo, mentre alcuni operatori e la loro associazione rappresentativa hanno espresso l’auspicio di rafforzare ulteriormente le misure prospettate (tramite l’estensione alle immobilizzazioni di terzi di taluni accorgimenti attualmente previsti dal MTI-4 per la valorizzazione delle immobilizzazioni del gestore), altri rispondenti hanno comunque evidenziato la necessità di preservare segnali che inducano gli Enti competenti a selezionare operatori sempre più idonei ad una gestione integrata, efficiente ed efficace;
- alla luce degli obblighi derivanti dalle più recenti direttive europee che hanno interessato il settore idrico, l’opportunità (segnalata da alcuni gestori e da loro associazioni rappresentative) di contemplare, tra i criteri tariffari, il possibile ricorso a figure terze rispetto al gestore anche con riferimento a quei contesti più maturi (gestiti da soggetti industriali) che, tuttavia, potrebbero aver già raggiunto il proprio limite strutturale sia dal punto di vista finanziario che operativo, comunque proponendo di circoscrivere tale casistica alla realizzazione di progetti specifici di opportuna durata e rilevanza, senza incorrere in situazioni di esternalizzazione della gestione del servizio idrico, o di parte sostanziale di questo;
- condivisione, in linea generale, in merito all’aggiornamento dei criteri di valorizzazione delle componenti di costo connesse alla specifica finalità di sostenere gli adeguamenti agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale, pur essendo stato segnalato: *i)* da un raggruppamento di operatori, come il gestore possa venire a trovarsi in una situazione di costi emergenti durante il periodo regolatorio non prevedibili, suggerendo di evitare un meccanismo per cui non si possano proporre variazioni di  $Opex_{QT}$  e  $Opex_{QC}$  all’interno del periodo regolatorio medesimo; *ii)* da un Ente di governo dell’ambito e dai gestori, come il riconoscimento di oneri aggiuntivi per l’adeguamento agli standard di qualità entro i soli limiti delle penali previste dagli esiti dei relativi meccanismi incentivanti, potrebbe determinare – in taluni contesti – un riconoscimento di costi non sufficiente per contribuire a risolvere le criticità che hanno originato l’applicazione della penalità stessa;
- l’esigenza di ricomprendere nell’ambito degli oneri per finalità sociali,  $Op^a_{Social}$ , i costi afferenti alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette (in particolare, i relativi oneri postali e bancari), ritenuti non irrilevanti anche da

- alcuni raggruppamenti di gestori;
- generale apprezzamento rispetto all'attenzione dimostrata dall'Autorità nel prospettare – ai fini dell'aggiornamento dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito,  $CO_{ATO}^a$  – un adeguamento del parametro  $z$ , per tener conto delle ricadute in termini economici delle nuove attività di verifica ad opera di un *pool* di Enti di governo (in prima battuta relative alla sola qualità tecnica, in futuro relative anche alla qualità contrattuale), pur avendo alcuni Enti di governo dell'ambito e la loro associazione rappresentativa evidenziato i limiti assunzionali o di spesa per il personale derivanti dalle leggi sul pubblico impiego e sul contenimento della spesa pubblica;
  - con riferimento all'aggiornamento della componente  $CO_{mor}^a$ , condivisione (da parte di molti) della misura volta al rafforzamento della sostenibilità finanziaria degli operatori nella fase di avvio della gestione, interessati dal subentro in gestioni comunali caratterizzate da una elevata incidenza del fenomeno della morosità, anche suggerendo di differenziare per area geografica l'incremento (prospettato in sede di consultazione, limitatamente alle casistiche in parola, pari al 4%) delle percentuali da applicare al fatturato, mentre altri rispondenti hanno espresso riserve sulla percentuale di incremento proposta, non ravvisando sul territorio di pertinenza situazioni con livelli di morosità tali da giustificare l'applicazione;
  - segnalazione (da parte di alcuni operatori e loro associazioni e raggruppamenti) che criticità connesse al fenomeno della morosità si possono riscontrare anche per gestioni e fornitori all'ingrosso la cui operatività sia già avviata, ma per cui sussistono difficoltà nel recupero del credito (che, ad esempio, possono verificarsi per grossisti che erogano il servizio a enti locali talvolta interessati da procedure di dissesto finanziario), da cui derivano problematiche finanziarie persistenti;
  - condivisione degli intervalli di valori (ritenuti in linea con gli esiti delle ricognizioni condotte anche dalle associazioni dei gestori) prospettati dall'Autorità relativamente al costo di riferimento  $Benchmark_{EE}^{a-2}$  ai fini della quantificazione dei conguagli afferenti al costo della fornitura di energia elettrica, proponendo comunque di individuare detto costo di riferimento in corrispondenza della parte alta dei *range* consultati, anche considerando l'andamento dei prezzi energetici dell'ultimo trimestre dell'anno, generalmente caratterizzati da un aumento dovuto dall'avvio della stagione invernale;
  - favore (espresso soprattutto da taluni operatori) rispetto alla *ratio* sottesa alla misura prospettata dall'Autorità al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, sebbene alcuni Enti di governo dell'ambito e la loro associazione rappresentativa abbiano evidenziato che il pieno recupero dei conguagli in pochi anni, entro il termine delle concessioni, potrebbe comportare significativi incrementi tariffari (prossimi al limite previsto dalla regolazione) e auspicato, pertanto, l'adozione di una formulazione della previsione in parola che rimetta all'Ente di governo d'ambito l'individuazione del miglior punto di equilibrio in ciascun territorio. Di contro, alcuni gestori hanno segnalato l'opportunità di prevedere che si possa procedere a un rinvio del recupero in

- discorso unicamente nei casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita al moltiplicatore tariffario;
- generale condivisione rispetto ai *range* di valori posti in consultazione con riferimento a taluni dei parametri alla base dell'aggiornamento degli oneri finanziari e fiscali; in particolare: *i*) con riferimento al parametro *WRP* (*Water Utility Risk Premium*), taluni operatori hanno evidenziato come, sebbene la valorizzazione di tale parametro risenta in parte dell'andamento in discesa dello *spread* dei titoli di stato italiani a 10 anni rispetto ai titoli di Stato degli *stable countries*, occorra considerare che gli operatori idrici dovranno fronteggiare un crescente rischio gestionale anche alla luce dell'incertezza sull'entità e sulla tipologia delle risorse di provenienza pubblica che potranno contribuire al sostegno delle politiche di investimento nel settore, ritenendo quindi che la quantificazione del *WRP* debba attestarsi sul valore massimo del *range* posto in consultazione (2,2%) e, comunque, su un livello non inferiore a quello attuale (2,0%); *ii*) per quanto riguarda il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni,  $K_d^{real}$ , alcuni gestori e loro raggruppamenti, al fine di tenere conto delle attuali condizioni dei mercati finanziari, ritengono congrua una quantificazione del tasso in linea con quella prevista dal MTI-4 ai fini della prima predisposizione tariffaria (pari al 3,0%), comunque auspicandone una rideterminazione in corrispondenza dell'estremo superiore (pari a 3,5%) dell'intervallo posto in consultazione. Al riguardo, l'associazione rappresentativa degli Enti di governo dell'ambito ha auspicato la determinazione di un livello dei menzionati parametri tale da assicurare un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di copertura degli oneri sostenuti dai gestori e la sostenibilità della tariffa, a tutela dell'utente finale;
  - ai fini dell'adeguamento monetario dei costi delle immobilizzazioni, condivisione – in periodi di stabilità inflattiva – della metodologia di calcolo stabilmente adottata nei settori ambientali con riferimento al deflatore degli investimenti fissi lordi; tuttavia, taluni gestori e alcune associazioni hanno evidenziato come possano emergere criticità in periodi di turbolenze macroeconomiche, come accaduto per quello appena trascorso, nel quale l'aggiornamento delle stime dei parametri alla base degli adeguamenti monetari è risultato sempre più complesso anche da parte dell'ISTAT. Pertanto, alcuni operatori e la loro associazione hanno suggerito di prevedere, in via straordinaria (con riferimento ai valori del deflatore 2023 e 2024), il riconoscimento delle variazioni inflattive intercorse (sulla base delle revisioni operate dall'ISTAT nel 2024) rispetto al livello inflattivo posto a base delle pertinenti approvazioni tariffarie, mentre altre forme rappresentative di operatori hanno proposto l'introduzione di un elemento correttivo a incremento del valore dei deflatori rappresentati nel documento per la consultazione 471/2023/R/IDR;
  - generale consenso rispetto all'orientamento di estendere al biennio 2026-2027 i meccanismi di incentivazione (tramite l'utilizzo del Fondo di promozione dell'innovazione) per favorire il riuso delle acque reflue e la riduzione dell'energia elettrica acquistata, in quanto aspetti ritenuti di particolare rilevanza strategica per

lo sviluppo del settore in una prospettiva di maggiore sostenibilità ambientale; alcuni hanno auspicato che i meccanismi di incentivazione in parola possano diventare strutturali, altri hanno evidenziato l'opportunità di valutare taluni affinamenti, anche sulla base delle evidenze che emergeranno in esito alla prima applicazione degli stessi;

- nell'ambito dei contributi trasmessi in risposta al citato documento per la consultazione 471/2025/R/IDR, sono poi state evidenziate esigenze di precisazioni applicative su alcuni specifici aspetti, che verranno valutate anche in sede di elaborazione degli strumenti attuativi delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

**RITENUTO CHE:**

- nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, sia necessario ed opportuno affinare il quadro regolatorio vigente per un coordinamento efficace con: *i*) gli interventi di adeguamento in tema di qualità di cui alle deliberazioni 579/2025/R/IDR e 581/2025/R/IDR (principalmente tesi a una evoluzione delle modalità di validazione per rafforzare la fiducia riposta nei processi di valutazione dei dati di qualità tecnica a cui gli operatori sono assoggettati, nonché a un continuo miglioramento delle *performance* di qualità contrattuale); *ii*) la disciplina introdotta sullo schema tipo di bando di gara, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica con riferimento alle specifiche variabili su cui si esplica pressione competitiva; *iii*) le attività richieste nell'ambito dello scenario conclusivo di implementazione del PNRR;
- sia, nello specifico, necessario disciplinare – anche alla luce dei contributi ricevuti in risposta alla consultazione – i criteri da seguire per l'aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario a partire dall'annualità 2026, nonché degli atti di cui, ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, si compone la predisposizione tariffaria, comunque preservando la stabilità dell'impostazione già tracciata per i sei anni del MTI-4 e rinviando ad una fase successiva le valutazioni su profili di carattere più generale, con riferimento ai quali il prossimo biennio potrà costituire l'occasione per acquisire evidenze ulteriori.

**RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- in osservanza del principio di *recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*, per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini del primo aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario  $\rho$ , sia opportuno prevedere (anche per le determinazioni tariffarie riferite alla società Acque del Sud S.p.A.) che:
  - la determinazione delle tariffe del 2026 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2024 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- la determinazione delle tariffe per gli anni 2027, 2028 e 2029 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato, con la precisazione che – in sede di secondo aggiornamento biennale – le determinazioni afferenti al 2028 e 2029 verranno aggiornate riallineando le componenti ai dati di bilancio dell'anno  $(a - 2)$ ;
- ai fini delle rideterminazioni tariffarie a partire dal 2026, sia necessario quantificare i parametri di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, individuando:
  - il seguente tasso di inflazione programmata impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore:  
 $rpi = 1,9\%$ ;
  - i seguenti tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi:  
 $I^{2025} = 2,0\%$  e  $I^{2026} = 1,2\%$ ;
  - i seguenti valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi:  
 $dfl_{2024}^{2025} = 0,999$  e  $dfl_{2025}^{2026} = 1,001$ ;
- con specifico riguardo alle revisioni delle stime del deflatore degli investimenti fissi lordi operate talvolta dall'Ente statistico preposto, sia opportuno precisare che le stesse non sono mai state motivo di interventi *ex post* tesi a riallineare puntualmente i valori eventualmente affinati in una fase successiva, trattandosi di valori che, nell'ambito del quadro *ex ante*, contribuiscono a definire l'insieme di risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla gestione; il fatto che si tratti di scostamenti considerati particolarmente significativi, pertanto, può eventualmente tradursi in difficoltà implementative dei programmi degli interventi che, alla luce delle risultanze del periodo considerato, non sembrano emergere;
- con riferimento alle misure per la *promozione dell'efficienza*, sia opportuno:
  - con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi:
    - i) al fine di preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi e di favorire un ulteriore efficientamento del complesso dei costi aventi natura endogena, richiedere ai competenti Enti di governo di procedere a una riclassificazione, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo ( $Opex_{end}^a$  e  $Opex_{al}^a$ ), della quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici (di natura ricorrente) verificatisi nei precedenti periodi regolatori (per i quali i relativi costi aggiuntivi, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 in forma di  $Op^{new,a}$  ovvero di costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio ricompresi nella componente di conguaglio  $Rc_{ALTRO}^a$ );
    - ii) circoscrivere la possibilità di presentare motivata istanza per la quantificazione della componente  $Op^{new,a}$ , limitandola alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro gestito a partire dal 2024;

- iii) declinare le modalità di aggiornamento di talune componenti tariffarie connesse a specifiche finalità, in particolare riconducibili agli oneri per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale (alla luce del previsto aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale e in considerazione degli esiti dell'applicazione dei relativi meccanismi incentivanti di cui alle deliberazioni 225/2025/R/IDR e 277/2025/R/IDR);
- iv) alla luce delle evidenze prodotte dagli operatori relativamente alla fase di prima applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico, ricomprendere nell'ambito degli oneri per finalità sociali,  $Op_{Social}^a$ , una specifica voce volta alla copertura dei costi (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette, tra l'altro in coerenza con quanto esplicitato nella deliberazione 106/2022/R/COM, in cui l'Autorità si riservava di valutare le modalità più idonee a tener conto degli eventuali oneri aggiuntivi in parola, comunque nell'ottica di contenerne l'impatto sulla generalità degli utenti;
- v) in considerazione delle novità procedurali per la verifica dei dati di qualità tecnica ad opera di un *pool* di Enti di governo dell'ambito, declinate nella deliberazione 581/2025/R/IDR:
  - o rivedere il parametro moltiplicativo  $z$  (che esprime, ai sensi del comma 24.2 del MTI-4, lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore), riquantificandolo, a partire dal 2026, pari a 3,0 (in luogo del valore 2,5 fissato ai fini della prima approvazione tariffaria per il periodo 2024-2029);
  - o prevedere che la necessità di fornire copertura ai maggiori oneri connessi alla predetta attività di verifica ad opera del *pool* di Enti di governo dell'ambito integri le casistiche per le quali sia possibile presentare istanza per il riconoscimento di una componente  $CO_{ATO}^a$  superiore a quella risultante dall'applicazione della formula di cui al comma 24.2 del MTI-4;
- vi) introdurre ulteriori accorgimenti per accompagnare i processi volti a una razionalizzazione della *governance* di settore e alla piena operatività dei gestori unici, in particolare:
  - o esplicitando le modalità di valorizzazione dei costi operativi di natura previsionale conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze - rispetto al gestore - nella proprietà e nella gestione delle opere medesime;

- rafforzando (anche sulla base di quanto emerso in sede di consultazione) le misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità, e, al contempo, riservandosi di approfondire le specifiche circostanze che abbiano contribuito – in alcuni contesti – al permanere di gestioni in economia, per una o più fasi della filiera idrica, in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio (con conseguenti difficoltà da parte dei relativi fornitori all'ingrosso nel recupero dei relativi crediti, nonostante gli obblighi di copertura dei costi del servizio di acquedotto che la normativa vigente prevede per i citati enti locali);
- per quanto concerne i criteri per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 28 del MTI-4:
  - i) ai fini della quantificazione della componente a conguaglio afferente ai costi di energia elettrica ( $Rc_{EE}^a$ ), determinare il costo di riferimento  $Benchmark_{EE}^{a-2}$  in esito alle ricognizioni all'uopo condotte dall'Autorità in ordine alla tipologia di contratto sottoscritto da ciascun gestore per la fornitura elettrica relativa al 2024 e al 2025, alla quantità di energia elettrica acquistata e al corrispondente costo (individuando valori che si collocano nella parte alta degli intervalli posti in consultazione). Nello specifico, si ritiene opportuno prevedere che  $Benchmark_{EE}^{a-2}$  sia determinato:
    - ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, pari a 0,2150 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi;
    - ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, pari a 0,2210 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi, secondo quanto indicato nella deliberazione 570/2024/R/IDR;
    - ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2028, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi;
  - ii) allo scopo di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, esplicitare che, ove il termine di operatività dei gestori sia antecedente alla conclusione del quarto periodo regolatorio, la possibilità di recupero (nell'ambito del valore residuo) di eventuali conguagli approvati dall'Ente di governo ma non ancora recuperati nel piano economico-finanziario del gestore uscente sia limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario, anche presentando un piano che rechi l'indicazione delle annualità in cui è previsto il recupero in parola da parte del gestore subentrante nelle tariffe di pertinenza;

- nell’ambito delle misure a *sostegno degli investimenti*, sia opportuno, con riguardo ai parametri da utilizzare ai fini dell’aggiornamento degli oneri finanziari e fiscali a partire dal 2026:
  - rideterminare il valore del *benchmark*  $r_f^{real}$  (tasso *risk free* reale), ponendolo pari a 2,13% – tenuto conto dell’esito della verifica in ordine all’attivazione del *trigger* ai fini dell’aggiornamento, per il 2026, del tasso di remunerazione del capitale investito riferito a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (di cui alla deliberazione 476/2025/R/COM) – e di adeguare, conseguentemente (alla luce del citato aggiornamento del tasso  $r_f^{real}$ ), il premio per il rischio di mercato (*ERP*), ponendolo pari a 3,1%;
  - rideterminare il valore del parametro *WRP* (*Water Utility Risk Premium*), pari a 1,8% (comunque compreso nell’intervallo posto in consultazione), tenuto conto della riscontrata riduzione dello *spread* tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e i titoli tedeschi. Peraltro, la recente individuazione di ulteriori risorse pubbliche destinate a un Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche potrebbe contribuire all’attenuazione di taluni fattori di rischio;
  - confermare il valore del parametro  $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del *Debt Risk Premium*), ponendolo pari a 3%, nell’ambito del *range* oggetto di consultazione, sostanzialmente in linea con il tasso medio sul debito riscontrato dall’Autorità nelle più recenti rilevazioni;
- in riferimento all’aggiornamento della componente  $FoNI^a$ , sia opportuno, in particolare, esplicitare che lo stesso avvenga tenuto conto della rideterminazione della componente  $FNI_{FoNI}^a$ , funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti (come risultanti dall’aggiornamento del programma degli interventi) e il flusso di risorse derivante dalla componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni, generando l’anticipazione necessaria a sostenere nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito;
- relativamente alle misure per *favorire la sostenibilità energetica e ambientale*, anche tenuto conto che non sono ancora disponibili gli esiti dell’applicazione delle misure al riguardo introdotte per il primo biennio del quarto periodo regolatorio, sia opportuno consolidare i criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato, estendendo al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione declinate (all’articolo 37 del MTI-4) per il precedente biennio 2024-2025, confermando le finalità di favorire: *i*) il riuso delle acque reflue, tramite l’attribuzione di premialità sulla base delle *performance* conseguite relativamente all’indicatore “RIU”; *ii*) la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata, tramite l’assegnazione di premialità sulla base del contenimento dei volumi acquistati dal mercato energetico, anche nell’ottica di promuovere l’autoproduzione di energia in tutte le sue forme (peraltro in coerenza con gli obiettivi fissati dalla direttiva 2024/3019/UE – concernente il trattamento delle acque reflue urbane – tesi al progressivo incremento della produzione di energia rinnovabile per

raggiungere gradualmente la neutralità energetica di taluni impianti di depurazione); al riguardo si ritiene, altresì, opportuno confermare la formulazione delle richiamate premialità, quantificate in ragione del numero di gestori ammessi all'erogazione del premio (avendo conseguito il corrispondente *target*), nonché della componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nelle pertinenti predisposizioni tariffarie (inclusiva degli oneri eventualmente esplicitati come  $ERC_{Capex}^a$ );

- sia, poi, opportuno adeguare la definizione di servizio idrico integrato, atteso che il decreto-legge 153/24 ha espressamente ricompreso nel medesimo il riuso delle acque reflue.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- sia necessario assicurare l'opportuno *coordinamento tra la disciplina dello schema tipo di bando di gara* di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e le norme del MTI-4, affinché l'Ente di governo dell'ambito proceda alle determinazioni tariffarie di competenza tenendo nella dovuta considerazione le condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica, con particolare riferimento:
  - ad alcuni parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario, qualora sia stata proposta – in sede di gara – una riduzione del limite di prezzo  $K$  o un aumento del fattore di *sharing*  $X$ ;
  - alle grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, ove sia stata proposta una riduzione dei costi operativi endogeni,  $Opex_{end}$ , dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità,  $ERC_{tel}$ , e/o dei costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale e tecnica,  $Opex_{QC}$  e  $Opex_{QT}$ , nonché di quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione,  $Op^{new}$ ;
  - allo *sharing* dei margini relativi alle altre attività idriche, nel caso ne sia stato proposto il contenimento;
  - alle componenti di costo caratterizzanti lo schema di convergenza, nei contesti territoriali che presentino persistenti carenze informative.

**RITENUTO, POI, CHE:**

- sia opportuno esplicitare le procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche alla luce: *i)* degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati in ragione dei livelli conseguiti nelle precedenti annualità, nonché degli adeguamenti alla RQTI e alla RQSII disposti con le deliberazioni 579/2025/R/IDR e 581/2025/R/IDR; *ii)* dell'esito della selezione di interventi ammessi a beneficiare di eventuali risorse pubbliche (anche nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNIISSI, nonché del Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche);
- anche in considerazione delle novità procedurali per la validazione e la verifica dei

dati di qualità tecnica di cui alla deliberazione 581/2025/R/IDR, sia necessario rideterminare il termine per adempiere agli obblighi di trasmissione del primo aggiornamento delle predisposizioni tariffarie (sulla base delle modalità definite all'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR), differendo il citato termine dal 30 aprile 2026 al 31 luglio 2026, individuato anche sulla base di quanto emerso in sede di consultazione;

- sia, poi, opportuno rinviare a successive determinazioni l'indicazione delle modalità di presentazione dei dati, nonché dei contenuti minimi e delle modalità di redazione degli atti che costituiscono il primo aggiornamento biennale della proposta tariffaria a partire dal 2026, con specifico riferimento all'aggiornamento del programma degli interventi – inclusivo del piano delle opere strategiche – e all'aggiornamento del piano economico-finanziario, mettendo a disposizione schemi tipo affinché gli stessi siano coerentemente redatti anche tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione.

**RITENUTO, ANCHE, CHE:**

- relativamente alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, sia opportuno rimandare alla parte motiva della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché ai documenti per la consultazione relativi a tale deliberazione;
- alla luce delle disposizioni di cui al presente provvedimento (e, in particolare, del relativo *Allegato A*), sia necessario integrare e modificare l'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico 2024-2029 (MTI-4);
- sia opportuno trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del d.lgs. 201/22.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione di previgenti disposizioni cui l'Autorità è vincolata, al fine di garantire gli aggiornamenti necessari per una corretta implementazione della regolazione tariffaria a partire dal 1 gennaio 2026

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Oggetto*

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'annualità 2026, elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-4).
- 1.2 Il primo aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*), di cui all'articolo 5 del MTI-4, e del moltiplicatore tariffario *teta* ( $\rho$ ), di cui all'articolo 4 del MTI-4, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:
  - a) ai dati contabili e ai parametri monetari da utilizzare ai fini della rideterminazione delle componenti di costo di cui all'articolo 2 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 3 e dall'Articolo 2 dell'*Allegato A* al presente provvedimento;
  - b) alle misure per la promozione dell'efficienza, con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi, dei costi ambientali e della risorsa e delle componenti a conguaglio, di cui al successivo Articolo 4;
  - c) alle modalità di sostegno agli investimenti, con riferimento ai costi delle immobilizzazioni e al Fondo Nuovi Investimenti, di cui al successivo Articolo 5.
- 1.3 L'aggiornamento del Piano d'ambito, come previsto dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR (recante la Convenzione tipo), avviene mediante l'adozione dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio secondo quanto disposto al successivo Articolo 2.

### **Articolo 2**

#### *Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio*

- 2.1 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente è tenuto ad aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), di cui il piano delle opere strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 639/2023/R/IDR e adeguato secondo quanto disposto al successivo Articolo 7;
  - b) il piano economico-finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 639/2023/R/IDR e adeguato in coerenza con quanto disposto al citato Articolo 7;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

- 2.2 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, procede alle determinazioni tariffarie di pertinenza tenendo nella dovuta considerazione le condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica eventualmente espletata in applicazione della disciplina sul bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 1 dell'Allegato A, nonché ai commi 3.5, 4.1, 5.1 - lett. c), punto i) - e 9.2 del medesimo Allegato A.
- 2.3 In conformità a quanto previsto dal comma 7.3 della Convenzione tipo, il soggetto competente assicura che l'aggiornamento del Piano d'ambito, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.1, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 2.4 E' rideterminato al 31 luglio 2026 il termine di cui al comma 6.1 della deliberazione 639/2023/R/IDR previsto per la trasmissione all'Autorità del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ad opera degli Enti di governo dell'ambito (o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale), nonché del soggetto individuato per la trasmissione delle predisposizioni tariffarie relative alla società Acque del Sud S.p.A., nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 della deliberazione da ultimo richiamata.

### **Articolo 3**

#### *Vincolo ai ricavi del gestore*

- 3.1 La determinazione delle tariffe del 2026 di ciascun gestore, nonché della società Acque del Sud S.p.A., viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2024 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. La determinazione delle tariffe per gli anni 2027, 2028 e 2029 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di secondo aggiornamento biennale, le determinazioni afferenti al 2028 e al 2029 verranno aggiornate riallineando le componenti ai dati di bilancio dell'anno ( $a - 2$ ).

### **Articolo 4**

#### *Promozione dell'efficienza*

- 4.1 A partire dal 2026, la componente *Opex<sup>a</sup>*, definita al Titolo 5 del MTI-4, viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, dei tassi di inflazione individuati al comma 2.1 dell'Allegato A, nonché degli ulteriori criteri di cui all'Articolo 3 del medesimo Allegato A.
- 4.2 Al fine di preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi e di favorire un

ulteriore efficientamento del complesso dei costi aventi natura endogena, in sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie gli Enti di governo riclassificano, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo ( $Opex_{end}^a$  e  $Opex_{al}^a$ ), la quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici di natura ricorrente verificatisi nei precedenti periodi regolatori, per i quali i relativi costi aggiuntivi, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 in forma di  $Op^{new,a}$  ovvero di costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio ricompresi nella componente di conguaglio  $Rc_{ALTRO}^a$ .

- 4.3 Nell'operare la riclassificazione di cui al comma 4.2, l'Ente di governo dell'ambito assicura l'omogenea trattazione delle grandezze considerate e garantisce che la valorizzazione delle pertinenti componenti di costo sia tale da evitare *double counting*, nonché tale da essere commisurata alle variazioni di perimetro e ai nuovi processi tecnici gestiti (inizialmente assunti come presupposto per la valorizzazione di oneri previsionali) risultati poi effettivamente implementati.
- 4.4 A partire dal 2026, la componente  $ERC^a$  a copertura dei costi ambientali e della risorsa, definita al Titolo 6 del MTI-4, è aggiornata anche sulla base dei criteri di cui all'Articolo 4 dell'Allegato A, provvedendo ad esplicitare:
- a) la componente  $ERC_{Capex}^a$  (data dalla somma dei costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali  $Env_{Capex}^a$  e della risorsa  $Res_{Capex}^a$ ), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 2.1 dell'Allegato A;
  - b) la componente  $ERC_{Opex}^a$  (data dalla somma dei costi operativi riconducibili ai costi ambientali  $Env_{Opex}^a$  e della risorsa  $Res_{Opex}^a$ ), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei tassi di inflazione individuati al comma 2.1 dell'Allegato A.
- 4.5 A partire dal 2026, la componente  $Rc_{TOT}^a$  (definita all'articolo 28 del MTI-4 come recupero dello scostamento tra il  $VRG$  calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno  $(a-2)$ ) viene in generale rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, dei tassi di inflazione individuati al comma 2.1 dell'Allegato A, nonché degli ulteriori criteri di cui all'Articolo 5 del medesimo Allegato A.

## **Articolo 5**

### *Sostegno agli investimenti*

- 5.1 A partire dal 2026, la componente  $Capex^a$ , definita al Titolo 3 del MTI-4, è

- rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 2.1 dell'*Allegato A*.
- 5.2 Al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2024 e 2025 e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità, è fatto obbligo al soggetto competente di attestare la corrispondenza (o di motivare l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2024 e 2025 - ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto - e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità, in coerenza con quanto previsto al comma 35.1 del MTI-4.
- 5.3 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari e fiscali del gestore, sono rideterminati i valori di taluni dei parametri finanziari di cui all'articolo 12 del MTI-4, secondo quanto disposto dall'Articolo 6 dell'*Allegato A*.
- 5.4 A partire dal 2026, la componente  $FoNI^a$  (definita al Titolo 4 del MTI-4 e destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito) è rideterminata sulla base:
- dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1;
  - dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 2.1 dell'*Allegato A*;
  - dell'aggiornamento della componente  $FNI_{FoNI}^a$  di cui al comma 16.2 del MTI-4 (funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i costi delle immobilizzazioni), tenendo conto dei valori che, per ciascun anno  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ , vengono assunti:
    - dagli investimenti programmati  $IP_a^{exp}$ , come risultanti dal PdI aggiornato sulla base delle indicazioni di cui al successivo Articolo 7;
    - dai costi delle immobilizzazioni  $Capex^a$ , come rideterminati secondo quanto previsto ai precedenti commi 5.1 e 5.3.

## **Articolo 6**

### *Promozione dell'innovazione*

- 6.1 Al fine di consolidare la definizione dei criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, sono estese al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale definite, per il precedente biennio 2024-2025, all'articolo 37 del MTI-4.
- 6.2 Sono, pertanto, attribuiti premi - secondo quanto previsto dall'Articolo 8 dell'*Allegato A* - in caso di conseguimento degli obiettivi individuati con riferimento ai seguenti indicatori:
- “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”;

- b) “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”.
- 6.3 In coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 153/24, nella definizione di servizio idrico integrato di cui al comma 1.1 del MTI-4 è ricompreso il riuso delle acque reflue, secondo quanto previsto dal comma 8.2 dell’*Allegato A*.

### **Articolo 7**

#### *Aggiornamento dei documenti di programmazione*

- 7.1 Ai fini dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al precedente Articolo 2 (e, in particolare, del programma degli interventi, di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale), gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti tengono conto:
- a) degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati in ragione dei livelli conseguiti nelle precedenti annualità, nonché degli adeguamenti alla RQTI e alla RQSII di cui alle deliberazioni 579/2025/R/IDR e 581/2025/R/IDR;
  - b) dell’esito delle procedure di selezione di interventi ammessi a beneficiare di eventuali risorse pubbliche, giunte a conclusione in data successiva a quella di prima predisposizione tariffaria (anche nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI, nonché del Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche).
- 7.2 Con successiva determinazione, l’Autorità definisce le modalità di presentazione dei dati, nonché i contenuti minimi e le modalità di redazione degli atti che costituiscono il primo aggiornamento biennale della proposta tariffaria a partire dal 2026, con specifico riferimento all’aggiornamento del programma degli interventi – inclusivo del piano delle opere strategiche – e all’aggiornamento del piano economico-finanziario sulla base dei criteri recati dal presente provvedimento, mettendo a disposizione schemi tipo affinché gli stessi siano coerentemente redatti anche tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità individuati dalla regolazione.

### **Articolo 8**

#### *Applicazione dei corrispettivi all’utenza*

- 8.1 Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 9 della medesima deliberazione, a decorrere dal 1 gennaio 2026 i gestori del servizio di cui all’articolo 1 della deliberazione 639/2023/R/IDR, sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le seguenti tariffe:
- a) fino alla predisposizione del primo aggiornamento biennale delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano

- economico-finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4.5 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
- b) a seguito della predisposizione del primo aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 6.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito o dal menzionato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 della deliberazione 639/2023/R/IDR, anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6 della deliberazione da ultimo citata;
  - c) a seguito dell'approvazione del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2023 moltiplicate, a partire dall'anno 2026, per il valore aggiornato del 9<sup>a</sup> approvato dall'Autorità.
- 8.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.
- 8.3 Nei casi in cui – con riferimento ai soggetti caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari – permangano i presupposti per l'applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, a decorrere dal 1 gennaio 2026 i gestori interessati sono tenuti ad applicare, quale valore massimo, le tariffe risultanti dall'attuazione delle regole ivi contenute.

## **Articolo 9**

### *Disposizioni finali*

- 9.1 Il presente provvedimento è trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del d.lgs. 201/22.
- 9.2 Il presente provvedimento, nonché il Metodo Tariffario Idrico 2024-2029 (MTI-4) di cui all'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, come integrato e modificato dalle disposizioni recate dall'Allegato A alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

**Allegato A**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 639/2023/R/IDR,  
RECANTE IL METODO TARIFFARIO IDRICO 2024-2029 (MTI – 4)**

**- PRIMO AGGIORNAMENTO BIENNALE -**

## Allegato A

### Articolo 1

#### Moltiplicatore tariffario

1.1 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con riferimento a taluni dei parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario:

a) al comma 4.3 del MTI-4, le parole “•  $K$  è il limite di prezzo, posto pari a 5%; •  $X$  è il fattore di ripartizione o sharing, che si valorizza pari a 1,5%” sono sostituite dalle seguenti:

- “ $K$  è il limite di prezzo, posto pari a 5% in sede di prima approvazione. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il limite di prezzo  $K$  assume la seguente formulazione:

$$K = K_{reg} + K_{com}$$

dove:

$K_{reg}$  è il valore del limite di prezzo fissato dall'Autorità, pari a 5%;

$K_{com}$  è il valore (inferiore o uguale a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base della riduzione del limite di prezzo offerto dall'aggiudicatario in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita secondo la disciplina di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR;

- $X$  è il fattore di ripartizione o sharing, che si valorizza pari a 1,5% in sede di prima approvazione. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il fattore di sharing  $X$  assume la seguente formulazione:

$$X = X_{reg} + X_{com}$$

dove:

$X_{reg}$  è il valore del fattore di sharing fissato dall'Autorità, pari a 1,5%;

$X_{com}$  è il valore (uguale o superiore a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base dell'aumento del fattore di sharing offerto dall'aggiudicatario in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita secondo la disciplina di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR”;

b) dopo il comma 4.3 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*4.3-bis La facoltà di presentare motivata istanza per il superamento del limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario (di cui al comma 4.6 della deliberazione di cui il presente Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale) non trova applicazione,*

## Allegato A

*di norma, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure ad evidenza pubblica esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 347/2025/R/IDR e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.”;*

- c) al comma 6.1 del MTI-4, le parole “• *K* il limite di prezzo, posto pari a 5%; • *X* è il fattore di *sharing*, posto pari a 1,5%” sono sostituite dalle seguenti:
- “*K* è il limite di prezzo, come definito al comma 4.3;
  - *X* è il fattore di *sharing*, come definito al comma 4.3”.

### Articolo 2

#### *Adeguamenti monetari*

- 2.1 Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2026, dopo l'articolo 7 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“Articolo 7-bis - Adeguamento monetario ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie*

*7-bis.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, il tasso di inflazione programmata (*rpi*), impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rai<sup>a</sup>*), è posto pari all'1,9%.*

*7-bis.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a* - 1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2025 e 2026, a:*

$$I^{2025} = 2,0\%$$

$$I^{2026} = 1,2\%$$

*7-bis.3 Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.*

*7-bis.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2024 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2024. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2026 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2025 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2025. I deflatori*

## Allegato A

di riferimento sono di seguito riportati:

$$dfl_{2024}^{2025} = 0,999$$

$$dfl_{2025}^{2026} = 1,001$$

- 7-bis.5 *Per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assumono  $dfl_{2026}^{2027}$ ,  $dfl_{2027}^{2028}$  e  $dfl_{2028}^{2029}$  pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie."*

Conseguentemente:

- a) al comma 4.3 del MTI-4, le parole “*rpi* è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti” sono sostituite dalle seguenti:

*“rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7% in sede di prima approvazione tariffaria. Ai fini della rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, il tasso rpi è posto pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti”;*

- b) al comma 9.3 del MTI-4, i periodi:

- “*IP<sub>c,t</sub>* è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno *t*, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti. Per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, i valori *IP* riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2022 del gestore; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2025, i valori *IP* riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2023 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2025, in sede di prima approvazione, i valori *IP* riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro *IP<sup>exp</sup>*;
- *dfl<sub>t</sub><sup>a</sup>* è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno *t*, con base 1 nell'anno *a*, come specificato ai commi 7.4 e 7.5.”

sono sostituiti dai seguenti:

- “*IP<sub>c,t</sub>* è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno *t*, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti. Per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, i valori *IP* riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2022 del gestore; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2025, i valori *IP* riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2023 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2025, in sede di prima approvazione, i valori *IP* riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro *IP<sup>exp</sup>*. In sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni

## Allegato A

*tariffarie, per le determinazioni dell'anno 2026 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2024 del gestore, per le determinazioni relative alle annualità 2027, i valori IP riconosciuti sono quelli di bilancio o di preconsuntivo 2025 del gestore, mentre per le determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2027, i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro  $IP^{exp}$ ;*

- *$dfl_t^a$  è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno  $t$ , con base 1 nell'anno  $a$ , come specificato ai commi 7.4 e 7.5 e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.4 e 7-bis.5.”;*
- c) al comma 10.2 del MTI-4, dopo le parole “ $I^t$  è il tasso di inflazione dell'anno  $t$  di cui al comma 7.2”, sono aggiunte le seguenti:  
*“e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.2 e 7-bis.3”;*
- d) al comma 13.2 del MTI-4, le parole “ $r_{pi}$  è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7%” sono sostituite dalle seguenti:  
*“ $r_{pi}$  è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7% in sede di prima approvazione e pari a 1,9% in sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie”;*
- e) al comma 18.1 del MTI-4, dopo le parole “ $I^t$  corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 7.2”, sono aggiunte le seguenti:  
*“e, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, ai commi 7-bis.2 e 7-bis.3”.*

### **Articolo 3** *Costi operativi*

3.1 In ragione della riclassificazione prevista al comma 4.2 della deliberazione di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale:

- a) al comma 18.1 del MTI-4, le parole “In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027\}$ , nonché - in sede di prima approvazione - per l'anno  $a = \{2028, 2029\}$ , la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ( $Opex_{end}^a$ ) viene definita come segue:  $Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ ” sono sostituite dalle seguenti:

*“La componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ( $Opex_{end}^a$ ) viene definita come segue:*

## Allegato A

- a) in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , nonché - in sede di prima approvazione - per l'anno  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ :

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

- b) ai fini del primo aggiornamento biennale, in ciascun anno  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ :

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}] + Opex_{end,new}^{2025} * \prod_{t=2026}^a (1 + I^t);$$

- b) al comma 18.1 del MTI-4, dopo la definizione della voce “ $\Delta Opex$ ” è aggiunta la seguente:

“•  $Opex_{end,new}^{2025}$  è la quota parte (qualificabile come endogena e avente natura ricorrente) degli  $Op^{new,a}$  (di cui all'Articolo 19) e dei costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio (di cui alla lett. f) del comma 28.1), ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 e afferenti a cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori;”;

- c) con riferimento agli  $Op^{new,a}$ , al comma 19.4 del MTI-4, le parole “• limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro, o alla quota di costi relativi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel terzo periodo regolatorio)” sono sostituite dalle seguenti:

- “in sede di prima approvazione, limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro, o alla quota di costi relativi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel terzo periodo regolatorio);
- in sede di aggiornamento biennale, limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro gestito a partire dal 2024”.

- 3.2 Al fine di precisare ulteriormente le modalità di valorizzazione dei costi operativi conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la dovuta capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze nella proprietà e nella gestione delle opere medesime, dopo il comma 19.6 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

“19.6-bis Su motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, eventuali costi operativi (siano essi di natura endogena o aggiornabile) conseguenti alla

## Allegato A

*realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito una adeguata capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze, rispetto al gestore, nella proprietà e nella gestione delle opere medesime, possono essere ricompresi nella componente  $Op^{new,a}$  nel rispetto dei seguenti criteri:*

- *limitatamente al periodo (predefinito) strettamente necessario all'acquisizione della capacità di conduzione delle opere in parola da parte del gestore del servizio idrico integrato;*
- *sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, come desumibili da evidenze prodotte dal soggetto terzo.”.*

3.3 A partire dal 2026, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale possono essere rideterminati tenuto conto degli aggiornamenti della regolazione della qualità, nonché in considerazione degli esiti dell'applicazione dei relativi meccanismi incentivanti di cui alle deliberazioni 225/2025/R/IDR e 277/2025/R/IDR. Conseguentemente:

- a) al comma 1.1 del MTI-4, nell'ambito delle definizioni di “RQSII” e “RQTI”, le parole “, da ultimo, con deliberazione 637/2023/R/IDR” sono eliminate;
- b) al comma 19.8, lett. c), del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:  
*“I citati oneri possono ricomprendere:*
  - i. *in sede di prima approvazione, costi che per ciascun biennio 2024-2025, 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i menzionati Stadi di valutazione nella deliberazione 477/2023/R/IDR;*
  - ii. *nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, gli eventuali oneri di cui al precedente punto i, nonché costi (da destinare al miglioramento degli indicatori espressamente indicati dal soggetto competente) che per ciascun biennio 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i richiamati Stadi di valutazione nella deliberazione 225/2025/R/IDR.”;*
- c) al comma 19.9 del MTI-4, dopo la lett. a), è aggiunta la seguente:  
*“a-bis) a partire dal 2026, i nuovi obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 579/2025/R/IDR, solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;”;*
- d) al comma 19.9, lett. b), del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:  
*“I citati oneri possono ricomprendere:*
  - i. *in sede di prima approvazione, costi che per ciascun biennio*

## Allegato A

*2024-2025, 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i menzionati Stadi di valutazione nella deliberazione 476/2023/R/IDR;*

- ii. *nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, gli eventuali oneri di cui al precedente punto i, nonché costi (da destinare al miglioramento degli indicatori espressamente indicati dal soggetto competente) che per ciascun biennio 2026-2027 e 2028-2029 non possono eccedere le penalità indicate per i richiamati Stadi di valutazione nella deliberazione 277/2025/R/IDR.”.*

3.4 In sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, nell'ambito degli oneri per finalità sociali,  $Op_{social}^a$ , possono essere ricompresi i costi previsionali riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette, recuperando tra le componenti a conguaglio gli oneri aventi la medesima natura afferenti al 2024 e 2025. Conseguentemente:

- a) al comma 19.10 del MTI-4, dopo la lett. a), è aggiunta la seguente:

*“a-bis a partire dal 2026, per la copertura degli oneri (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette;”;*

- b) alla lett. k) del comma 28.1 del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

*“. A partire dal 2026, la componente di conguaglio di cui al precedente periodo è quantificata anche in ragione degli oneri (postali e bancari) riconducibili alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette, sostenuti nell'anno (a – 2);”.*

3.5 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con riferimento a talune componenti di costo operativo:

- a) dopo il comma 18.3 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“18.3-bis A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione della componente  $Opex_{end}^a$  tenendo conto della riduzione dei costi operativi endogeni rinvenibile nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.”;*

- b) dopo il comma 19.11 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“19.11-bis A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione dei costi*

## Allegato A

*operativi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale,  $Opex_{QT}$  e  $Opex_{QC}$  di cui ai commi 19.8 e 19.9, nonché di quelli relativi agli eventuali cambiamenti sistematici della gestione,  $Op^{new}$  di cui al comma 19.2, tenendo conto della quantificazione delle citate componenti di costo previsionali rinvenibili nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.”.*

- 3.6 In continuità con le modalità operative già previste per la prima predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, nonché alla luce dell'aggiornamento dei tassi di inflazione, ai fini della rideterminazione della componente a copertura degli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione,  $CO_{\Delta fanghi}^a$ , di cui all'articolo 23 del MTI-4, la relativa formulazione è aggiornata come segue:

$$CO_{\Delta fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left[ \left( \frac{CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^{a-2} (1 + I^t)} - F \right) - 1 \right]; 0 \right\}$$

- 3.7 In considerazione delle novità procedurali per la verifica dei dati di qualità ad opera di un *pool* di Enti di governo dell'ambito, la disciplina della componente di costo afferente alle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito è aggiornata come segue:

- a) al comma 24.2 del MTI-4, la definizione del parametro  $z$  è sostituita dalla seguente:

*“ $z$  è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2,5 in sede di prima approvazione tariffaria, e assume valore pari a 3,0 ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, in ragione delle novità procedurali per la verifica in pool dei dati di qualità tecnica introdotte con la deliberazione 581/2025/R/IDR”;*

- b) al comma 24.3 del MTI-4 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

*“, nonché, a partire dal 2026, all'attività di verifica ad opera del pool di Enti di governo dell'ambito dei dati di qualità tecnica del gestore, ai sensi del comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR”;*

- c) il comma 24.4 del MTI-4 è sostituito dal seguente:

*“24.4 In sede di definizione dei criteri per il secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro  $z$  di cui al comma 24.2, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti*

## Allegato A

*connessi all'attività di verifica - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità contrattuale del gestore, trasmessi a partire dal 2028, secondo quanto disposto dal comma 1.2 della deliberazione 579/2025/R/IDR.”.*

- 3.8 Al fine di rafforzare le misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità, dopo il comma 30.2 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“30.2-bis Fermo restando quanto previsto al successivo comma 30.3, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, unicamente per i gestori unici di ambito interessati dal subentro in preesistenti gestioni comunali in economia caratterizzate da una rilevante entità della morosità, il costo di morosità massimo riconosciuto è determinato pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno ( $a - 2$ ), considerato al netto della quota di fatturato derivante dall'applicazione delle componenti perequative:*

- *4,4% per i gestori siti nelle regioni del Nord;*
- *5,5% per i gestori siti nelle regioni del Centro;*
- *9,15% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole, percentuale commisurata al limite di variazione annuale del moltiplicatore tariffario corrispondente allo schema VI della matrice di schemi regolatori di cui al comma 6.1.”.*

### Articolo 4

#### *Costi ambientali e della risorsa*

- 4.1 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, al comma 27.1 del MTI-4, nella definizione della componente  $ERC_{tel}^a$ , è aggiunto, infine, il seguente periodo:

*“A partire dal 2026, in caso di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, l'Ente di governo dell'ambito procede alla determinazione dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità,  $ERC_{tel}$ , tenendo conto della quantificazione della citata componente di costo previsionale rinvenibile nell'offerta economica dell'aggiudicatario, al fine di preservare le efficienze nei costi derivanti dalla gara.”.*

## Articolo 5

### Componenti a conguaglio

5.1 Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio ricomprese nella menzionata voce  $Rc_{TOT}^a$ , il relativo aggiornamento tiene anche conto:

- a) con riferimento alla componente  $Rc_{VOL}^a$ , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al  $VRG$  calcolato per l'anno  $(a - 2)$  conseguente alla variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}^{a-2}$ , dei volumi fatturati afferenti alle annualità  $(a - 2)$ . Ai sensi di quanto previsto dal comma 28.1 del MTI-4, per gli anni  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ , la componente  $Rc_{VOL}^a$  è aggiornata secondo la regola che segue:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{\text{tarif}}_u^{2023} * (\underline{\text{vscal}}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{\text{tarif}}_u^{a-2} * (\underline{\text{vscal}}_u^{a-2})^T;$$

- b) con riferimento alla componente  $Rc_{EE}^a$ , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel  $VRG$  dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi spettanti, del costo di riferimento  $Benchmark_{EE}^{a-2}$  individuato in ragione dei costi, sostenuti nell'anno  $(a - 2)$ , relativi a un *mix* teorico di acquisto e determinato sulla base delle ricognizioni all'uopo condotte dall'Autorità. Conseguentemente, al comma 28.1 del MTI-4, la definizione di  $Benchmark_{EE}^{a-2}$  è aggiornata come segue:

*“Benchmark<sub>EE</sub><sup>a-2</sup> è il costo di riferimento che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno (a - 2), relativi a un mix teorico di acquisto. Il valore del Benchmark<sub>EE</sub><sup>a-2</sup> è calcolato dall'Autorità sulla base dell'incidenza dei prezzi unitari variabili e dei prezzi unitari fissi, nonché del costo sostenuto da ciascun gestore i, escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi. Benchmark<sub>EE</sub><sup>a-2</sup> è determinato:*

- *ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, pari a 0,2150 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi;*
- *ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, pari a 0,2210 €/kWh, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi, secondo quanto indicato nella deliberazione 570/2024/R/IDR;*
- *ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2028, tenuto conto di una incidenza pari al 90% dei prezzi unitari variabili e al 10% di quelli unitari fissi. Per l'anno 2029, i pesi da attribuire ai prezzi fissi e ai prezzi variabili sono definiti con successivo provvedimento”;*

## Allegato A

- c) con riferimento alla componente  $Rc_{ALTRO}^a$  :
- i) della riformulazione, a partire dal 2026, della componente  $Rc_{Attività\ b}^a$ , al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR. Conseguentemente, al comma 28.1 del MTI-4:
- dopo le parole “ $Rc_{Attività\ b}^a$  è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche (“Attività b”) e definita, nei casi in cui  $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$ , come:”, sono aggiunte le seguenti:
 

“i. in sede di prima approvazione tariffaria:”;
  - alla definizione di  $Rc_{Attività\ b}^a$  è aggiunto, infine, il seguente periodo:
 

“ii. a partire dal 2026, al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR:

$$Rc_{Attività\ b}^a = [\%b_{reg} * (1 + \gamma_{b1com})] * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b_{reg} * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

    - $\%b_{reg}$  è il valore fissato dalla regolazione pari a 0,5;
    - $\gamma_{b1com}$  (inferiore o uguale a zero) è determinato sulla base della riduzione (la cui entità può variare tra le diverse annualità) del fattore di sharing dei margini sulle altre attività idriche (diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale) offerta in sede di gara;”;
- ii) del recupero della differenza tra le componenti di costo previsionali connesse a specifiche finalità ( $Opex_{QC}^a$ ,  $Opex_{QT}^a$ ,  $Op_{Social}^a$  e  $OP_{mis}^a$ ), come quantificate per gli anni 2024 e 2025, e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nelle medesime annualità, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti già previsti dal comma 28.1, lett. i), j), k) e l), del MTI-4;
- iii) a norma di quanto già previsto dal comma 28.1, lett. m), del MTI-4, delle penalità attribuite dall’Autorità, con deliberazioni 277/2025/R/IDR e 225/2025/R/IDR, nel caso di peggioramento dello stato di efficienza di cui agli Stadi di valutazione I e II della RQSII e degli Stadi di valutazione I e III della RQTI. Conseguentemente, al comma 28.1, lett. m), del MTI-4, è aggiunto, infine, il seguente

## Allegato A

periodo:

*“Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per gli anni  $a = \{2026, 2027\}$ , le penali da decurtare dal VRG sono quelle indicate, in corrispondenza dei medesimi Stadi di valutazione, nell’Allegato B alla deliberazione 277/2025/R/IDR e nella “TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI - biennio 2022-2023” dell’Allegato B alla deliberazione 225/2025/R/IDR”;*

- d) del recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 7.3 del MTI-4) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I^{2025} = 2,0\%$ . Conseguentemente, al comma 28.3 del MTI-4, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente:

*“b-bis ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, al recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 7.3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I^{2025} = 2,0\%$ , di cui al comma 7-bis.2.”.*

### Articolo 6

#### Costi delle immobilizzazioni

- 6.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari e fiscali del gestore, sono rideterminati i valori di taluni dei parametri finanziari di cui all’articolo 12 del MTI-4. Conseguentemente, dopo l’articolo 12 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“Articolo 12-bis - Parametri finanziari ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie*

*12-bis.1 Ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si utilizzano i seguenti valori:*

- $r_f^{real}$  (tasso risk free reale) pari a 2,13% e, conseguentemente, ERP (premio per il rischio di mercato) pari a 3,1%;
- WRP (Water Utility Risk Premium) pari a 1,8%;
- $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del Debt Risk Premium) pari a 3%.”.

## Allegato A

### Articolo 7

#### *Contenimento del valore di subentro*

7.1 Al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, dopo il comma 28.2 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“28.2-bis Al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza, ove il termine di operatività dei gestori sia antecedente alla conclusione del quarto periodo regolatorio, la possibilità di recupero (nell’ambito del valore residuo) di eventuali congruagli approvati dall’Ente di governo ma non ancora recuperati nel piano economico-finanziario del gestore uscente è limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. E’ facoltà dell’Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore – di presentare motivata istanza per il recupero (nell’ambito del valore residuo) di taluni costi ammissibili già approvati anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall’esigenza di mitigare l’impatto sull’utenza e comunque garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione interessata. Nei casi di differimento di cui ai precedenti periodi, il soggetto competente presenta un piano che rechi l’indicazione delle annualità in cui è previsto il recupero in parola da parte del gestore subentrante nelle tariffe di pertinenza.”.*

### Articolo 8

#### *Criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell’innovazione*

8.1 Dopo l’articolo 37 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“Articolo 37-bis - Consolidamento dei meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale*

*37-bis.1 Il presente Articolo disciplina i criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato, estendendo al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione previste dall’Articolo 37 attribuendo premi in caso di conseguimento degli obiettivi individuati con riferimento ai seguenti indicatori:*

- *“RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”, come definito al comma 37.3;*
- *“ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, di cui al comma 37.6.*

*37-bis.2 Gli obiettivi di miglioramento relativi all’indicatore RIU (in termini di riduzione della quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non*

## Allegato A

destinati a tale finalità), o di mantenimento, sono differenziati sulla base del livello di partenza afferente al 2025 e sono individuati, con riferimento all'anno 2027, come indicato nella tabella che segue:

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
RIU	RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità [%]	A	$RIU^{2025} < 5\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025}$
		B	$5\% \leq RIU^{2025} \leq 45\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,02$
		C	$45\% < RIU^{2025} \leq 70\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,05$
		D	$RIU^{2025} > 70\%$	$RIU^{2027} = RIU^{2025} - 0,10$

37-bis.3 Nei casi in cui sia verificata una delle due condizioni di seguito riportate:

- il gestore  $i$  - per il quale si riscontri sia l'iniziale presenza di volumi destinabili al riutilizzo ( $W_{DEP,r1}^{2025} > 0$ ) sia un aumento dei volumi destinati al riutilizzo ( $W_{DEP,r2}^{2027} > W_{DEP,r2}^{2025}$ ) - abbia conseguito al 2027 almeno il pertinente valore target di cui al comma 37-bis.2;
- il gestore  $i$ , per il quale si riscontrino volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ( $W_{DEP,r1}^{2025} = 0$ ), abbia conseguito al 2027 il seguente target:

$$W_{DEP,r2}^{2027} / W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0,5, \text{ con } W_{DEP,r1}^{2027} > 0,$$

il premio attribuibile a ciascun gestore  $i$  è pari a:

$$Pr e m i o_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- $N_{RIU}$  è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente target;
- $Incentivo_{RIU}$  è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per l'aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- $Capex_i^{2027}$  è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore  $i$ .

37-bis.4 Con riferimento all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", il relativo obiettivo per il 2027, in termini di riduzione della quantità di energia elettrica acquistata, a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro, è indicato come segue:

## Allegato A

ID	Indicatore	Obiettivo
ENE	ENE-Quantità di energia elettrica acquistata [kWh]	$\left( \frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

37-bis.5 Al gestore  $i$  che abbia conseguito al 2027 il target di cui al precedente comma 37-bis.4 è attribuibile un premio pari a:

$$Pr e mio_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- $N_{ENE}$  è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente target;
- $Incentivo_{ENE}$  è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata;
- $Capex_i^{2027}$  è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore  $i$ .

8.2 In coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 153/24, che ha espressamente ricompreso il riuso delle acque reflue nella definizione di servizio idrico integrato, al comma 1.1 del MTI-4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella definizione di “Altre attività idriche”, alla lettera a), le parole “, il riuso delle acque di depurazione” sono soppresse;
- nella definizione di “Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale”, la lettera d) è soppresa;
- è aggiunta la seguente definizione:

“Riuso delle acque reflue è il riutilizzo dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità;”;

- nella definizione di “Servizio Idrico Integrato (SII)”, le parole “di fognatura e depurazione delle acque reflue” sono sostituite dalle seguenti: “di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue”.

### Articolo 9

#### Schema regolatorio di convergenza

9.1 Con riferimento allo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, al comma 32.10 del MTI-4, è

## Allegato A

aggiunto, infine, il seguente periodo:

*Qualora l'istanza di cui al precedente periodo preveda una allocazione degli obblighi indicati al comma 32.9 concentrandoli unicamente nel quadriennio 2026-2029, il fattore di incremento  $Y$ , per ciascuna annualità del quarto periodo regolatorio, è determinato come segue:*

	$Y$
Anno 1	0,0%
Anno 2	0,0%
Anno 3	7,0%
Anno 4	6,0%
Anno 5	5,0%
Anno 6	4,5%

9.2 Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di eventuali procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, dopo il comma 32.11 del MTI-4, è aggiunto il seguente:

*“32.11-bis In esito a eventuali procedure ad evidenza pubblica espletate in applicazione della disciplina sul bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e, più in particolare, delle disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi di cui all'articolo 11 dell'Allegato A al provvedimento da ultimo richiamato, la predisposizione tariffaria è elaborata nel rispetto delle condizioni di aggiudicazione e, per ciascun anno di convergenza, il vincolo ai ricavi ( $VRG_{conv}^a$ ) è quantificato, ai sensi dei commi 11.8 e 11.9 dell'Allegato A alla deliberazione 347/2025/R/IDR, sulla base:*

- *della componente  $CO_{conv}^S$  valorizzata in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro capite del Cluster C, rappresentato nella matrice di cui al precedente comma 18.1, pari a 116 €/ab, incrementato del 10%;*
- *della componente  $Capex_{conv}^a$  pari a  $16\% * CO_{conv}^S$ ;*
- *di eventuali proposte oggetto dell'offerta economica dell'aggiudicatario tese a ridurre le componenti di cui sopra e gli oneri a carico dell'utenza finale.”.*